

influenzati dalle precedenti deficienze di progettazione e manutenzione” del corso d’acqua, affinché l’evento possa esser qualificato come caso fortuito). Nel caso in esame, non vi è prova che le precipitazioni, sicuramente abbondanti, ebbero carattere eccezionale. Le esondazioni, ripetute e anche anteriori al 2001, non si sarebbero verificate se l’alveo, nel tratto che costeggia la proprietà dei ricorrenti, si fosse trovato in buone condizioni di manutenzione, ovvero con sezioni libere da arbusti e da vegetazione spontanea, e con argini in buono stato. Vi è prova, viceversa (v. la relazione del ctu) del pessimo stato di manutenzione e delle carenze strutturali dell’alveo, che non era, all’epoca, in grado di arginare nemmeno una piena ordinaria. Ritiene, pertanto, il Collegio che non sussista l’esimente di responsabilità prevista dall’art. 2051 cc. La condotta colposamente omissiva della Regione, che non ha eseguito i necessari interventi idraulici e di manutenzione, ha assunto rilievo eziologico nella determinazione delle ripetute esondazioni, che si sarebbero potute evitare ove fosse stata messo in condizioni di efficienza e sicurezza il sistema di irreggimentazione e scolo delle acque nel tratto dell’alveo prospiciente la proprietà attorea (le opere idrauliche di sistemazione, in progetto dal 1997, dovrebbero essere state realizzate nel 2007- v. ctu). Le opere idrauliche eseguite a monte e a valle hanno evidentemente aggravato la situazione di tale tratto, cui le acque giungevano con maggiore portata, impeto e velocità, con conseguenti esondazioni e allagamenti, anche in occasione di piogge stagionali. Si è determinato un innalzamento della falda “con una riduzione del franco di coltivazione su una superficie di mq 2.800” e il continuo straripamento delle acque, che depositano rifiuti anche tossici, ha modificato il “profilo del terreno e la struttura fisico-chimica dello stesso”, rendendo “complicata l’esecuzione di ogni pratica colturale” (v. pp. 8-11 ctu) Infine, rimasta completamente sfornita di prova la tesi difensiva della Regione, secondo cui i ricorrenti avrebbero quanto meno concorso a produrre il danno per non avere compiute le opere di contenimento previste dall’art. 12 TU

25/07/1904 n. 523.

Va dichiarata, pertanto, la responsabilità della Regione in ordine all'evento per cui è causa, con conseguente condanna della stessa al risarcimento del danno subito dai resistenti. Per quanto riguarda la prova di tale danno, si rileva che i ricorrenti hanno prodotto fotografie dei luoghi allagati e ct di parte, ed è stata assunta prova testimoniale. Sulla base di tali elementi e ispezionati i luoghi, il ctu ha proceduto ad un'accurata stima dei danni, che comprendono le spese necessarie per la rimozione del materiale stratificato e il ripristino del terreno, e il mancato reddito derivato dalla perdita del raccolto delle colture di nocciole. Tenuta presente la stima operata dal consulente, sulla base di accurate valutazioni, e la svalutazione (dal 2006, epoca della ctu, coeff. 1,0172), si ritiene equo liquidare, in via equitativa e all'attualità, la somma di € 8.752,02 in favore di Talamo Anna, della somma di € 4.829,44 in favore di Talamo Angelo, oltre interessi al tasso medio del 3% dal 31/12/2006, tenuto conto che fino a tale data sono stati già computati gli interessi dal ctu.

Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono il principio della soccombenza.

P. Q. M.


Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, pronunciando sulla domanda proposta da Talamo Angelo e Talamo Anna, contro la Regione Campania +2, così provvede:

- condanna la Regione Campania al pagamento della somma di € 8.752,02 in favore di Talamo Anna e della somma di € 4.829,44 in favore di Talamo Angelo, oltre interessi al tasso medio del 3% dal 31/12/2006, nonché alla refusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, che si liquidano in complessive € 8.800,00, di cui € 600,00 per esborsi (oltre la somma corrisposta al c.t.u.), € 1.100,00 per diritti. €


2.800,00 per onorario, comprensivo dell'aumento per difesa multipla, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione all'avv. Ricciardi Francesco e all'avv. Spinazzola Ugo, dichiaratisi antistatari.

- Rigetta le domande proposte avverso il Commissario Delegato per l'Emergenza Idrogeologica in Campania e la Provincia di Avellino. Spese compensate.
- Così deciso in Napoli il 17/11/2008.


IL GIUDICE EST.



IL CANCELLIERE - pos. ec. C1
(Enrico Gallozza)



IL PRESIDENTE



IL DIRIGENTE DEL CANCELLIERATO
130 DIC. 2008
IL DIRIGENTE DEL CANCELLIERATO
(ENRICO GALLOZZA)

